

Civile Ord. Sez. 6 Num. 20398 Anno 2018

Presidente: MANNA FELICE

Relatore: SCALISI ANTONINO

Data pubblicazione: 01/08/2018

ORDINANZA

sul ricorso 12776-2017 proposto da:

DEL GALLO DI ROCCAGIOVINE GIULIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 94, presso lo studio dell'avvocato MAURO LONGO, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

ROMA CAPITALE 02438750586, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso gli Uffici dell'AVVOCATURA CAPITOLINA, rappresentata e difesa dall'avvocato PIER LUDOVICO PATRIARCA;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 22074/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 24/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/04/2018 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



Ritenuto che

il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia di cui al RG. 1238 del 2017, fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata dalla Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo il ricorso fondato, posto che la data di deposito della sentenza è un fatto certo ed oggettivamente accertabile e non può essere ricostruita mediante presunzione.

La proposta del relatore è stata notificata alle parti.

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

Il Collegio prende atto che :

Giulia Del Gallo di Roccagiovine, con ricorso depositato in data 22 maggio 2013 impugnava la cartella esattoriale n. 09720130168925724, innanzi al giudice di Pace di Roma.

Il giudice di Pace di Roma, con sentenza depositata in cancelleria in data 17 dicembre 2015, con n. 50430/14, dichiarava il ricorso inammissibile.

Avverso tale sentenza, l'odierna ricorrente, con atto di citazione notificato in data 24 maggio 2016, proponeva appello.

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 22074 del 2016, dichiarava inammissibile l'appello per tardività. In particolare, il Tribunale di Roma ha così testualmente statuito:

«verificato come l'odierno appellante abbia impugnato la sentenza in data 24.05. 16, come da citazione via pec; verificato

come da un recente arresto della Suprema Corte "deposito e pubblicazione della sentenza coincidono e che, nel caso in cui tali momenti risultino impropriamente scissi mediante apposizione in calce alla sentenza di due date diverse, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione proposta nel termine lungo, il giudice deve accertare il momento in cui la sentenza è divenuta conoscibile, attraverso il deposito ufficiale in cancelleria e l'inserimento di essa nell'elenco cronologico delle sentenze con attribuzione del relativo numero identificativo " (Cass. Su n.18569/16); atteso che nel caso in esame il procedimento di primo grado è stato iscritto nel 2015 (Rgn. 59256/15) e la sentenza depositata in data 6 marzo 2014 con attribuzione di un cronologico del 2014, di guisa da doversi ritenere al più tardi inserita nell'elenco al 31 dicembre 2014 e che, perciò, il dies a quo di decorrenza dei sei mesi per l'impugnazione doveva essere collocato a tale data il 31 dicembre 2014) e non in data 17 dicembre 2015 come considerato dall'appellante in virtù del timbro posto dalla cancelleria in calce alla sentenza.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Giulia Del Gallo di Roccagiovine per due motivi. Roma Capitale ha resistito con controricorso.

Ragioni della decisione


1.= Giulia Del Gallo di Roccagiovine lamenta:

a) con il primo motivo difetto di motivazione. Erronea attribuzione di rilevanza esterna alla data di deliberazione della causa e deposito della minuta. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.)

Secondo la ricorrente, avrebbe errato il Tribunale di Roma nel ritenere che la sentenza di primo grado oggetto di appello fosse stata depositata in data 6 marzo 2014 non tenendo conto che l'unica attestazione di avvenuto deposito è quella apposta dal cancelliere in data 17 dicembre 2015.

b) Con il secondo motivo, erronea attribuzione alla sentenza impugnata di una data di deposito differente da quella attestata dal cancelliere (violazione dell'art. 133 cod. proc. civ.).

Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe attribuita alla data di deliberazione della sentenza (art. 132 comma 1 n. 3) e, quindi, di predisposizione della minuta, un rilievo esterno che è del tutto escluso dalla legge considerato che l'art. 327 cod. proc. civ. nel fissare il termine di decadenza dell'impugnazione fa esplicito riferimento alla pubblicazione della sentenza che è, appunto, la rubrica dell'art. 133 cod. proc., civ. con esclusione di ogni altro riferimento temporale. Sicché, ritiene la ricorrente, posto che la sentenza impugnata contiene una sola data di deposito rispondente in quella del 17 dicembre 2015, risulterebbe



inconferente anche il richiamo alla sentenza della Corte di cassazione secondo la quale "(...) nel caso in cui tali momenti risultino impropriamente scissi mediante apposizione in calce alla sentenza di due date diverse, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione proposta nel termine lungo il giudice deve accertare il momento in cui la sentenza è divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria (...), perché la sentenza non contiene una doppia data ma una sola data di deposito.

1.1.= Entrambi i motivi che, per la loro innegabile connessione, vanno esaminati congiuntamente sono fondati.

Va qui premesso che la disposizione contenuta nell'art. 133 cod. proc. civ., consta di due proposizioni: "La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata. Il cancelliere da atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma". Quindi, l'attività del cancelliere per la pubblicazione della sentenza è ricognitiva della completezza del documento in originale, che la contiene, vincolata nel quomodo – mediante apposizione di data e firma in calce – e nel quando, dovendo egli dare atto del deposito, e perciò nel luogo e nella data in cui avviene (attestazione assistita dalla presunzione di veridicità, fino a querela di falso: art. 2700 cod. civ., Cass. 22 aprile 2009 n. 9622 e 23 luglio 2009 n.



17290). E, poiché la norma dispone "la sentenza è resa pubblica mediante deposito", la pubblicazione è effetto legale della certificazione da parte del cancelliere della consegna ufficiale della sentenza, ed, in tal modo, egli completa il procedimento di pubblicazione che la norma prevede senza soluzione di continuità, tra la consegna ed il deposito, non avendo il legislatore accolto il progetto, secondo cui doveva essere mantenuto l'annuncio del cancelliere in udienza previsto nel codice del 1865, attesa la gravità degli effetti derivanti dalla pubblicazione, volendo privilegiare l'interesse a realizzare immediatamente e direttamente, erga omnes, in modo oggettivamente e legalmente certo – mediante la firma del pubblico ufficiale fidefacente – il fine pubblico della conoscibilità del provvedimento giurisdizionale.

Ora, la sentenza del Giudice di Pace riporta, quale data di deposito, il 17 dicembre 2015. Sicché, essendo l'attestazione assistita dalla presunzione di veridicità fino a querela di falso, non è possibile attribuire alla sentenza una data di deposito diversa, ammesso pure che dalla stessa sentenza apparirebbe verosimile che non fosse accertabile una data diversa, eventualmente ricostruibile attraverso presunzioni verosimilmente legittime, perché la veridicità della data apposta

dal cancelliere può essere disconosciuta, in altra sede diversa da quella di appello, e, solo, con querela di falso.

Ha errato, dunque il Tribunale nell'aver disatteso la data certa apposta in calce alla sentenza impugnata e rispedente alla data del 17 dicembre 2015 e abbia ritenuto legittimo ricostruire, sulla base di alcune presunzioni, una data diversa di deposito.

Del tutto inconferente è, altresì, il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 18569 del 2016), atteso che le Sezioni Unite hanno scrutinato un caso diverso e, cioè, una sentenza contenente due timbri di deposito, mentre nel caso in esame la data di deposito è una e, solo il Tribunale ha ritenuto di dover ricercare altra data di deposito presuntiva avuto riguardo all'iscrizione nel registro cronologico

In definitiva, il ricorso va accolto la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Roma nella persona di altro magistrato, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma nella persona di altro magistrato, il quale provvederà alla liquidazione, anche, delle spese del presente giudizio di cassazione.



